

REVOCATA ORDINANZA ANTICAMPER A FIRENZE

di Rossella del Piano

27 settembre 2011 – 20 maggio 2013

Una storia lunga quasi due anni che ha costretto il cittadino a sostenere economicamente le azioni necessarie per la tutela del proprio diritto alla circolazione; molteplici sono state le attività tecnico-giuridiche per acquisire i provvedimenti istitutivi della limitazione alle autocaravan, analizzarli e formulare ogni opportuna istanza per l'annullamento di un'illegittima sanzione e la rimozione di un'illegittima segnaletica.

Chi risponde di queste complesse attività che hanno aggravato il cittadino e la pubblica amministrazione? I soggetti responsabili saranno deferiti alla Commissione Disciplina per essere giustamente puniti per Incompetenza e Violazione di Legge?

Attendiamo la risposta del Sindaco Matteo Renzi.

Il Giudice di Pace disapplica l'ordinanza sindacale che riserva alle sole autovetture il parcheggio in via Tiziano e accoglie il ricorso di una camperista sanzionata.

Il 17 maggio 2013 si è svolta la seconda e ultima udienza di un procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Firenze per l'annullamento di una sanzione emessa a carico di una camperista che aveva sostato in autocaravan in via Tiziano ove vige la riserva di sosta alle autovetture istituita con **ordinanza sindacale n. 4498 del 2 ottobre 2003.**

Un provvedimento illegittimo per molteplici ragioni, che elenchiamo a pagina seguente.

1. INCOMPETENZA DELL'ORGANO CHE HA EMANATO L'ORDINANZA

Trattandosi di un atto di ordinaria gestione amministrativa, la competenza spettava al Dirigente e non al Sindaco. Ciò in base all'art. 107 del Testo unico sugli enti locali.

A ciò si aggiunga che l'ordinanza del Sindaco è **firmata dall'Assessore Vincenzo Bugliani senza alcuna delega.** Anche per tale motivo deve ritenersi illegittima.

AUTOCARAVAN E DIVIETI



34 Firenze, Piazza della Signoria. Come attesta la foto, l'autocaravan è utile per supportare il servizio espletato dai Carabinieri